

Il Catalogo di tutto il pubb

*D. Angelo Curcio
Perego
di Angelo*

STATUTO FO

Caro. Vittorio

DEL R.

IN DATA 4 MARZO 1848

corredato di

LETTERE PATENTI, DECRETI, PROCLAMI, PLEBISCITI

CON INTESTAZIONI

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

E FORMOLA

PER PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

Cent. 20

**STATUTO FONDAMENTALE
DEL REGNO**

IN DATA 4 MARZO 1848

corredato di

LETTERE PATENTI, DECRETI, PROCLAMI, PLEBISCITI

CON INTESTAZIONI

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

E FORMOLA

PER PROMULGAZIONE DELLE LEGGI



TORINO

STAMPERIA DELLA GAZZETTA DEL POPOLO

1884

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
ED I GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC. ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.

Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò, di nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

*abrogato
facilmente*

Art. 2.

Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3.

Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.

Art. 4.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo aver ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7.

Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9.

Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati: ma in questo ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di 4 mesi.

Art. 10.

La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna

delle due Camere. Però ogni Legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11.

Il Re è maggiore a 18 anni compiuti.

Art. 12.

Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà reggente del Regno se ha compiuto gli anni ventuno.

Art. 13.

Se, per la minorità del principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

Art. 14.

In mancanza di parenti maschi la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15.

Se manca anche la Madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai ministri nomineranno il Reggente.

Art. 16.

Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciotto anni egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17.

La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuto l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18.

I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti alla esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19.

La dotazione della Corona è conservata, durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno, dalla prima legislatura dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20.

Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti tra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono la proprietà.

Art. 21.

Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del sangue Reale, nelle condizioni predette, alle doti delle Principesse ed al vedovario delle Regine.

Art. 22.

Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23.

Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27.

Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Stente
29. Marzo
negli Uffizi

abrogato
legge 1871

Art. 31.

Il Debito pubblico è guarentito. *mano del notaio*
 Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32.

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

*cur. per la
 Chiesa*

in legge 13 Maggio 1847

DEL SENATO

Art. 33.

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
- 2° Il presidente della Camera dei deputati;
- 3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d'esercizio;
- 4° I ministri di Stato;
- 5° I ministri segretari di Stato;
- 6° Gli ambasciatori;
- 7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
- 8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
- 9° I primi presidenti del Magistrato d'appello;
10. L'avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;
11. I presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzioni;
12. I consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti con cinque anni di funzioni;

13. Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i Magistrati d'Appello dopo cinque anni di funzioni ;

14. Gli ufficiali generali di terra e di mare.

Tuttavia i maggiori generali ed i contr'ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività ;

15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni ;

16. I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza ;

17. Gli intendenti generali, dopo sette anni d'esercizio ;

18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina :

19. I membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio ;

20. Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la patria ;

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34.

I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente.

Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35.

Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36.

Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con Decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo Politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37.

Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato, se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

Art. 38.

Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivi.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40.

Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41.

I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42.

I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44.

Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45.

Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46.

Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un deputato durante la sessione della Camera, come pure nelle tre settimane precedenti o susseguenti alla medesima.

Art. 47.

La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48.

Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori di tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49.

I Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Art. 50.

Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna indennità.

Art. 51.

I Senatori e i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52.

Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53.

Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54.

Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza di voti.

Art. 55.

Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56.

Se un progetto di Legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà più essere riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57.

Ognuno che sia maggiore d'età ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

Art. 58.

Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59.

Le Camere non possono ricevere alcuna Deputazione, nè sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri e dei Commissari del Governo.

Art. 60.

Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli d'ammissione dei proprii membri.

Art. 61.

Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo di un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62.

La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

Art. 64.

Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

Art. 65.

Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66.

I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera, se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

Art. 67.

I Ministri sono responsabili.

Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68.

La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

Art. 69.

I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70.

I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71.

Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinari.

Art. 72.

Le udienze dei Tribunali in materia civile i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73.

Le interpretazioni delle Leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74.

Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla Legge.

Art. 75.

La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76.

È istituita una Milizia comunale sopra basi fissate dalla Legge. *abrogato*

Art. 77.

Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale (1).

Art. 78.

Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare gli Ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera, senza l'autorizzazione del Re. *non onerato*

Art. 81.

Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

(1) Carlo Alberto, con suo proclama del 23 marzo 1848, statuiva che la bandiera fosse la tricolore italiana collo Scudo di Savoia sovrapposto.

Art. 83.

Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare Leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della Legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84.

I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno
Borelli.

*Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di
Grazia e Giustizia, dirigente la Gran Cancelleria*
Avet.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
Di Revel.

Il primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell' Agricoltura e del Commercio
Des Ambrois.

Il primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
E. Di San Marzano.

Il primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
Broglia.

Il primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
C. Alfieri.

Regie Lettere Patenti in data 17 febbraio 1848

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA. DI CIPRO
E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni valdesi, i Reali nostri predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte e moderate le leggi che anticamente restringevano le loro capacità civili. E noi stessi, seguendone le traccie, abbiamo concesso a quei nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti e larghe dispense dall'osservanza delle leggi medesime. Ora noi che, cessati i motivi da cui quelle restrizioni erano state suggerite, può compiersi il sistema a loro favore progressivamente già adottato, ci siamo di buon grado risoluti a farli partecipi di tutti i vantaggi conciliabili con le massime generali della nostra legislazione.

Epperciò per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici dei nostri sudditi, e a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici.

Nulla però è innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette.

Deroghiamo ad ogni legge contraria alle presenti, che mandiamo ai nostri Senati, alla Camera dei Conti, al Controllo Generale di registrare, ed a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare, volendo che siano inserite nella raccolta degli atti del Governo, e che alle copie stampate alla Tipografia Reale si presti fede come all'originale, che tale è nostra mente. — Dato in Torino, addì 17 febbraio 1848.

CARLO ALBERTO

V^o AVET — V^o DI REVEL — V^o DI COLLEGNO

BORELLI.

Proclama Reale in data 23 marzo 1848

Popoli della Lombardia e della Venezia!

I destini dell'Italia si maturano; sorti più felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti.

Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, noi ci associamo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia.

Popoli della Lombardia e della Venezia! Le nostre armi, che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.

Seconderemo i vostri giusti desiderii fidando nell'aiuto di quel Dio che è visibilmente con noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.

E, per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe, entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo Scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

Torino, 23 marzo 1848.

CARLO ALBERTO

Regio Decreto in data 29 marzo 1848

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
ED I GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Gli Israeliti regnicoli godranno, dalla data del presente, di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici. Nulla è innovato quanto all'esercizio del loro culto ed alle scuole da essi dirette.

Deroghiamo alle leggi contrarie al presente.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà registrato al Controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del nostro Governo.

Dato dal nostro Quartier generale in Voghera, addì 29 di marzo 1848.

CARLO ALBERTO

V^o SCLOPIS.

V^o DI REVEL.

V^o GAZZELLI, pel Controllo Generale.

FRANZINI.

Il Ministro
Segretario di Stato per gli affari Interni
VINCENZO RICCI.

Regio Decreto in data 11 aprile 1848

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Volendo che la stessa bandiera che, qual simbolo dell'unione italiana, sventola sulle schiere da noi guidate a liberare il sacro suolo d'Italia, sia inalberata sulle nostre navi da guerra e su quelle della marineria mercantile;

Sentito il parere del nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercantile inalbereranno qual bandiera nazionale la bandiera tricolore italiana (verde, bianco e rosso) collo Scudo di Savoia al centro. Lo scudo sarà sormontato da una corona per le navi da guerra.

Il presidente del nostro Consiglio dei Ministri, incaricato del portafoglio della guerra e marina, è incaricato della esecuzione del presente.

Dal nostro Quartier generale a Volta, l'11 aprile 1848.

CARLO ALBERTO

FRANZINI.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
incaricato del portafoglio di Guerra e Marina*

CESARE BALBO.

Decreto in data 28 aprile 1848

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati

IN ASSENZA DELLA M. S.

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari Interni, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Le insegne delle Milizie comunali si comporranno di tre liste uguali e verticali in verde, bianco e rosso, e porteranno al centro lo Scudo di Savoia con orlo azzurro.

Le dimensioni delle insegne saranno di metri 1,60 per l'altezza, e di metri 1,50 per la larghezza.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Torino, li 28 aprile 1848.

EUGENIO DI SAVOJA

VINCENZO RICCI.

Legge in data 19 giugno 1848

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M. nei Regi Stati

IN ASSENZA DELLA M. S.

Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica;
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi, in virtù dell'autorità delegataci, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

I Ministri Segretari di Stato sono incaricati, nella parte che li riguarda, dell'esecuzione della presente legge, che sarà pubblicata ed inserta nella raccolta degli atti del Governo.

Data in Torino il 19 giugno 1848.

EUGENIO DI SAVOJA

V^o SCLOPIS.
V^o DI REVEL.
V^o DI COLLEGNO.

VINCENZO RICCI.

Formola per la promulgazione delle Leggi 23 giugno 1854

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
 ED I GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
 PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola :

(Il nome del Re, ecc.)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

(Testo della Legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà controsegna-
 gnata dal Ministro proponente, e munita del *visto* del Guardasigilli, che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della Sessione parlamentare, immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli atti del Governo.

Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La raccolta degli atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all'uso dei comuni in cui parlasi tale lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente, col *visto* del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5. La Stamperia Reale consegnerà un esemplare di ogni foglio della raccolta degli atti del Governo contenente la inserzione di una legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione, per l'effetto contemplato dall'articolo precedente, prenderà data dal giorno in cui il giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, colla indicazione del numero progressivo della raccolta nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente legge sono anche applicabili ai decreti e regolamenti emanati dal Re, necessari per la esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. I Decreti Reali che non interessano la generalità dello Stato, saranno inserti per estratto nella raccolta degli atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei Decreti Reali

contemplati dall'art. 6 della presente legge, saranno, a diligenza del Guardasigilli, consegnati agli Archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9. Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATAZZI.

Decreto in data 4 luglio 1859

Il Governatore della Lombardia

Considerando che la differenza esistente in Lombardia, in forza delle leggi del cessato Governo, tra i cittadini in ragione del culto religioso che professano è contraria a quella perfetta uguaglianza di diritto che si osserva nelle altre parti dei Regi Stati, e non è compatibile coi principii della civiltà odierna ;

In eseguimento delle determinazioni a questo riguardo prese dal Consiglio dei Ministri di S. M.,

Ha decretato e decreta :

Art. 1. Nelle provincie lombarde tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, qualunque sia il culto religioso che professano, come già si osserva nelle antiche provincie del Regno ; essi godono ugualmente di tutti i diritti civili e politici.

Art. 2. Ogni contraria disposizione così del Codice civile e di procedura, come delle altre leggi e provvedimenti sì civili che politici è abrogata.

Art. 3. Nulla è innovato in quanto alle disposizioni che regolano lo esercizio del culto sì degli acattolici, che degli israeliti.

Dato a Milano dal palazzo di governo, li 4 luglio 1859.

P. O. VIGLIANI.

Il Re Vittorio Emanuele assume il titolo di Re d'Italia

17 marzo 1861

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
 DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
 PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e pei suoi successori il titolo di Re d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 17 marzo 1861.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

M. MINGHETTI.

G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZZI.

M. FANTI.

T. MAMIANI.

T. CORSI.

U. PERUZZI.

Intestazioni degli Atti del Governo 21 aprile 1861

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

ARTICOLO UNICO.

Tutti gli atti debbono essere intitolati in nome del Re : lo saranno colla formola seguente :

(Il nome del Re)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino, 21 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE

G. B. CASSINIS.

PLEBISCITI 1860, 1866, 1870

Formola del Plebiscito della Toscana

11 e 12 marzo 1860.

Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele, ovvero: Regno separato.

Per l'unione	Voti	366,571
Pel Regno separato	»	14,925

Formola del Plebiscito dell'Emilia

11 e 12 marzo 1860.

Annessione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele, ovvero: Regno separato.

Per l'annessione	Voti	426,006
Pel Regno separato	»	756

Formola del Plebiscito delle Provincie Napoletane

21 ottobre 1860.

Il Popolo vuole l'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re Costituzionale e suoi legittimi discendenti?

Si	Voti	1,302,064
No	»	10,312

Formola del Plebiscito della Sicilia

21 ottobre 1860.

Il Popolo Siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re Costituzionale e suoi legittimi discendenti?

Si	Voti	432,053
No	»	667

Formola del Plebiscito delle Marche

4 e 5 novembre 1860

Volete far parte della Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II?

Si	Voti	133,807
No	»	1,212

Formola del Plebiscito dell'Umbria

4 e 5 novembre 1860

Volete far parte della Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II?

Si	Voti	97,040
No	»	380

Formola del Plebiscito delle Provincie di Venezia e di Mantova

21 e 22 ottobre 1866

Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo monarchico costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e dei suoi legittimi successori.

Sì	Voti	647,246
No	»	69

Formola del Plebiscito Romano

2 ottobre 1870

Vogliamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo monarchico costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e suoi discendenti.

Sì	Voti	174,466
No	»	1,553



INDICE

Statuto fondamentale 4 marzo 1848 (Carlo Alberto)	<i>Pag.</i> 3
Regie Lettere Patenti 17 febbraio 1848 (id.) . . . »	17
Proclama 23 marzo 1848 (id.) . . . »	18
Regio Decreto 29 marzo 1848 (id.) . . . »	19
Regio Decreto 11 aprile 1848 (id.) . . . »	20
Decreto 28 aprile 1848 (Eugenio di Savoia) . . . »	21
Legge 19 giugno 1848 (id.) . . . »	22
Promulgazione delle leggi 23 giugno 1854 (Vittorio Emanuele II) . . . »	23
Decreto 4 luglio 1859 (Governatore della Lombardia) »	26
Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d'Italia, 17 marzo 1861 . . . »	27
Intestazioni degli Atti del Governo, 21 aprile 1861 »	28
Plebisciti 1860, 1866, 1870 . . . »	29



